

**DELIBERA N.72/24/CSP**

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ  
PUBLIROSE S.P.A. (SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO  
LOCALE “PUBLIROSE” – LCN 72) PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE  
DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL’ART. 45, COMMA 8 DEL  
D.LGS. 8 NOVEMBRE 2021 N. 208.**

**(CONTESTAZIONE DEL COMITATO REGIONALE PER LE  
COMUNICAZIONI DELLA LIGURIA N. 02/24 - PROC. 03/24/MRM-CRC)**

**L’AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 12 giugno 2024;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante “*Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*”;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato*”, come modificato dal decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 50, recante “*Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante il testo unico dei servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato, in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 di modifica della direttiva 2010/13/UE*”;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 565/14/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014 e, in particolare, l’Allegato A, recante “*Testo del regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*” (di seguito, “Regolamento”), come modificato, da ultimo, dalla delibera n. 286/23/CONS, dell’8 novembre 2023 e l’allegato 1 in calce al Regolamento stesso recante “*Rateizzazioni delle sanzioni amministrative pecuniarie – Istruzioni per gli Operatori*”;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la legge regionale 22 marzo 2013, n. 8, recante “*Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni Liguria*”;

VISTA la delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017, recante “*Approvazione dell’Accordo Quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le Regioni, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTO l’Accordo Quadro tra l’Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome con il quale vengono individuati i principi generali concernenti l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni in tema di comunicazioni, approvato dall’Autorità con delibera n. 427/22/CONS del 14 dicembre 2022 (di seguito denominato *Accordo Quadro 2023*);

VISTA la Convenzione, stipulata ai sensi dell’*Accordo Quadro 2023* tra l’Autorità e gli Organi regionali competenti, mediante la quale si conviene che a decorrere dal 1°

gennaio 2023 l'Autorità delega al CO.RE.COM" l'esercizio della funzione di vigilanza sul rispetto delle norme in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell'emittenza locale privata, e della concessionaria pubblica, per l'ambito di diffusione regionale, con particolare riferimento agli obblighi in materia di programmazione, anche a tutela delle minoranze linguistiche e dei minori, pubblicità e contenuti radiotelevisivi previsti dal TUSMAR, come integrato dai Regolamenti attuativi dell'Autorità";

VISTO il "Compendio di procedure operative per l'attività di monitoraggio e vigilanza sulle trasmissioni radiotelevisive in ambito locale", approvato dal Consiglio dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni in data 3 maggio 2023;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

#### **1. Fatto e contestazione**

Con atto del CO.RE.COM. Liguria - Cont. n. 02/2024 è stata contestata, in data 16 gennaio 2024 e notificata in pari data, alla società Publirose S.p.A., fornitore dei servizi di media audiovisivi lineari in ambito locale con il marchio editoriale "Publirose", la violazione delle disposizioni contenute nell'articolo 45, c. 8 del d.lgs. 8 novembre 2021 n. 208.

La violazione è stata riscontrata nell'ambito dell'attività di monitoraggio della programmazione finalizzata alla verifica della conformità della programmazione alla normativa legislativa e regolamentare in vigore, in particolare, in tema di pubblicità e obblighi di programmazione e garanzie dell'utenza, che il CO.RE.COM. Liguria compie su delega dell'Autorità, e che ha condotto all'avvio di una sessione di monitoraggio dei programmi trasmessi dall'emittente dalle ore 00.00 del giorno 23 ottobre 2023 alle ore 24.00 del giorno 29 ottobre 2023.

Il suddetto CO.RE.COM., pertanto, dopo aver acquisito in data 22 dicembre 2023 (prot. n. 2023-1874703) la relazione fornita dal soggetto incaricato della registrazione e dell'analisi dei dati, e dopo aver esaminato le registrazioni, ha rilevato che la società Publirose S.p.A, esercente il servizio di media audiovisivo in ambito locale "Publirose", ha violato le norme vigenti che vietano, ai sensi dell'art. 45, c. 8 del d.lgs. 8 novembre 2021 n. 208, il superamento del previsto limite di affollamento pubblicitario orario giornaliero.

In particolare, è stata accertata e contestata la trasmissione sul predetto servizio di media audiovisivo, nell'intera settimana di monitoraggio, di comunicazioni commerciali audiovisive nella misura e per la durata, così come di seguito specificato:

| FASCIA ORARIA | LUNEDI   | MARTEDI  | MERCOLEDI | GIOVEDI  | VENERDI  | SABATO   | DOMENICA |
|---------------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|
|               | 23/10/24 | 24/10/24 | 25/10/24  | 26/10/24 | 27/10/24 | 28/10/24 | 29/10/24 |

|               |        |        |        |        |        |        |        |
|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 06:00- 18:00  | 31.61% | 31.57% | 39.88% | 31.61% | 31.61% | 31.70% | 33.35% |
| 18:00 - 24:00 | 66.67% | 66.49% | 66.67% | 63.10% | 66.67% | 66.49% | 60.19% |

## 2. Deduzioni della Società

La Società in parola non ha inviato scritti difensivi, né ha chiesto di essere audita in merito ai fatti cointestati.

## 3. Valutazioni dell'Autorità

Ad esito di ogni valutazione istruttoria, esaminata la documentazione in atti, e presa visione delle registrazioni, questa Autorità ritenendo dimostrata la violazione della disposizione contestata, decide di accogliere la proposta del CO.RE.COM. Liguria di irrogazione di una sanzione pecuniaria nei confronti della società Publirose S.p.A. - fornitore dei servizi di media audiovisivi lineari in ambito locale con il marchio editoriale "Publirose", e di procedere alla comminazione della sanzione per la violazione delle disposizioni contenute nell'art.45, c. 8 del d.lgs. 8 novembre 2021 n. 208.

Si rileva, infatti, quanto segue.

La programmazione pubblicitaria nei giorni sopraindicati non rientra in alcuna delle fattispecie escluse dal computo dell'affollamento orario e giornaliero (autopromozioni, annunci di sponsorizzazione, attività di informazione e di comunicazione istituzionale, messaggi di utilità sociale e di pubblico interesse, inserimento di prodotti, messaggi di produttori editoriali e librai, brevi messaggi pubblicitari rappresentati da anteprime di opere cinematografiche europee di prossima programmazione, finestre di televendita di durata superiore a 15 minuti) e pertanto l'emittente risulta aver superato, nelle giornate e nelle fasce orarie specificamente indicate nell'atto CONT. n. 02/2024 del 16 gennaio 2024, il limite del 25 per cento di programmazione pubblicitaria nella fascia oraria compresa tra le ore 06:00 e le ore 18:00 e nella fascia compresa tra le ore 18:00 e le 24:00, ai sensi di quanto previsto dall'art. 45, comma 8 del d.lgs. 208 del'8 novembre 2021.

CONSIDERATO che l'art. 45, comma 8 recita: «*la trasmissione di messaggi pubblicitari televisivi da parte delle emittenti, anche analogiche, operanti in ambito locale non può eccedere il 25 per cento nella fascia oraria compresa tra le ore 06:00 e le ore 18:00 e nella fascia compresa tra le ore 18:00 e le 24:00*»;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00) ai sensi dell'art. 51, commi 2, lett. a), e 5, del d.lgs. n. 177/2005;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per la violazione rilevata nella misura corrispondente al minimo edittale pari a euro 1.033,00 (milletrentatre/00) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

**A. Gravità della violazione**

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di media entità, in considerazione della rilevazione, rispetto all'intera settimana oggetto di monitoraggio, di non isolati episodi di violazione delle disposizioni normative sopra specificate, tali da comportare significativi effetti pregiudizievoli a danno dei telespettatori.

**B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione**

La Società non ha, di fatto, dimostrato di aver posto adeguate azioni ai fini dell'eliminazione o dell'attenuazione delle conseguenze dannose.

**C. Personalità dell'agente**

La Società, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizio media audiovisivo in ambito locale, deve essere dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente.

**D. Condizioni economiche dell'agente**

Con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, si ritiene che esse siano tali da giustificare la misura della sanzione pecuniaria oggetto del presente atto. In particolare, dalla consultazione della banca dati "Telemaco" del Registro delle Imprese, i cui dati si riferiscono al bilancio ordinario del 2022, risultano (voce A1 del conto economico) ricavi pari a 2.601.218 euro e una perdita di esercizio.

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689 *"salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo"*;

RILEVATO che, ai sensi del punto B.1, comma 9, della delibera 265/15/CONS, *"ove la condotta illecita sia unitaria (seppur frazionata nel tempo) e sia violata più volte la medesima norma, potrà trovare applicazione il cosiddetto "cumulo giuridico" delle sanzioni previsto dalla norma (art. 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689), da cui deriva l'irrogazione di un'unica sanzione il cui importo è modulato tenendo conto di tutte le circostanze del caso (ivi compresa, soprattutto, la plurioffensività della condotta ed il suo protrarsi nel tempo)"*;

CONSIDERATO che, nel caso concreto, infatti, ricorre il c.d. concorso formale di

illeciti, in quanto la messa in onda, seppur frazionata nel tempo/ripetuta in un preciso e ridotto arco temporale, delle medesime comunicazioni commerciali audiovisive, ha comportato in capo alla società Publirose S.p.A. la commissione con una sola azione di più violazioni della medesima disposizione normativa;

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni normative contestate nella misura corrispondente al minimo edittale della sanzione stessa previsto per la singola violazione più grave pari a euro 1.033,00 aumentata del triplo pari a euro 3.099,00 (tremilanovantanove/00) secondo il principio del cumulo giuridico delle sanzioni, di cui all'articolo 8 della legge 24 novembre 1981 n. 689;

UDITA la relazione della Commissaria Elisa Giomi, relatrice ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

### **ORDINA**

alla società Publirose S.p.A. - fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale con il marchio editoriale "Publirose", con sede legale a Assago, (MI), Via Idiomi 3/11 - CAP 20057- (CF.12805990152 ), di pagare la sanzione amministrativa di 3.099,00 (tremilanovantanove/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, di cui all' art. 45, comma 8, d.lgs. n. 208/21, nei termini descritti in motivazione;

### **INGIUNGE**

alla citata Società di versare entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81 - fatta salva la facoltà di chiedere il pagamento rateale della sanzione ai sensi dell'art. 26 della legge 24 novembre 1981 n. 689 in caso di condizioni economiche disagiate - la somma di euro 3.099,00 (tremilanovantanove/00) alla Sezione di tesoreria provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n.72/24/CSP*" ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n.72/24/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 12 giugno 2024

IL PRESIDENTE  
Giacomo Lasorella

LA COMMISSARIA RELATRICE  
Elisa Giomi

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Giulietta Gamba